

Decimo 27 novembre 2012
Titolo Lavoro e sfruttamento lavorativo
Relatori Lorenzo Trucco

Lorenzo Trucco: Sono presidente dell'ASGI, associazione studi giuridici sull'immigrazione, che ormai ha 22 anni e che raduna per lo più avvocati ma anche professori universitari, magistrati e in genere persone, giuristi, ma anche non giuristi che si occupano delle tematiche dell'immigrazione, quindi dall'asilo all'immigrazione, una materia di cui una delle caratteristiche è l'interdisciplinarietà, nel senso che quando si tocca un argomento si toccano tante altre discipline, s'interseca tutto, è una sorta di mosaico che rende quindi la materia sicuramente complicata, per cui bisogna rifuggire sempre dalle banalizzazioni e dalle semplificazioni proprio perché la materia è complessa. Dall'altra parte ha il fascino e il trasporto dato dal fatto che si parla della vita delle persone, sono argomenti che riguardano direttamente da un lato la persona e dall'altro i diritti fondamentali, la materia dei diritti umani, questo è il punto centrale per cui son tutti argomenti che riguardano ognuno di noi, anche se non ci tocca direttamente ma sicuramente nei principi fondamentali. Allora l'argomento che trattiamo oggi è il lavoro e tutta la tematica dello sfruttamento lavorativo.

La tematica del lavoro è centrale in qualsiasi normativa che riguarda l'immigrazione, è centrale perché tra le ragioni che muovono la persona a cercare un'altra sistemazione quella della ricerca di un lavoro è certamente centrale. Tant'è vero che tutte le leggi sull'immigrazione hanno come tema centrale la regolazione dell'ingresso per lavoro.

Il problema dello sfruttamento lavorativo, diciamo subito, è centrale perché è strettamente correlato al tipo di politiche di regolazione dei flussi che un paese adotta. Lo stato italiano ha scelto il sistema delle quote, cioè tramite un decreto legge viene stabilito un numero x di persone che possono entrare nel territorio per lavoro in un determinato anno. Questo è il sistema, la scelta di un principio, che di per sé non è né buona né cattiva, perché dipende dal valore che si dà a questo numero, da come lo calcolo e qual è la procedura materiale per entrare. E qui nascono tutti i problemi ben noti perché da un lato abbiamo il sistema delle quote e quindi occorre una legge che dice "quest'anno entra per lavoro subordinato un numero x di persone". Dall'altro lato abbiamo la chiamata a distanza. Vuol dire che il datore di lavoro, si suppone, è sul suolo italiano mentre il lavoratore è a distanza cioè è sul territorio di origine, questo secondo il legislatore. Questo porta a tutta una serie di grandi conseguenze. Quello che spesso si sente dire e che sento anche io in ambienti giuridici (che dovrebbero essere molto più acculturati su questo, da parte dei giudici e colleghi) è: se io ti do da lavorare tu sei a posto, ti daranno il permesso di soggiorno. Chiaramente non è assolutamente così perché il sistema centrale, con alcune eccezioni, prevede prima il decreto flussi, quindi una legge che dice: quest'anno entra un numero determinato di persone, quindi tutto quello che è compreso nel decreto flussi è regolare, ma quello che è fuori è irregolare, anche qui con alcune eccezioni, ma questo è il sistema generale. Dall'altro lato questa procedura della chiamata a distanza per cui, in estrema sintesi, occorre il decreto flussi, quindi per quest'anno



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

entra un tot numero di persone sul territorio, dopodiché viene fissato, avviene ormai per procedura telematica, il cosiddetto click day, il giorno in cui il datore di lavoro si deve recare con determinate modalità a indicare la propria volontà di dire: io voglio assumere alle mie dipendenze il signor diciamo Mohamed che sta, dovrebbe stare sul proprio territorio d'origine.

Questa domanda va corredata da un'insieme di indicazioni relative all'alloggio e a quello che verrà pagato ma comunque il concetto è che ci vuole il decreto legge e ci vuole questa domanda. Qui siamo appena all'inizio perché su questa domanda dovranno essere verificate tutta una serie di cause ostativo-impeditive, cause ostative di cui la più frequente è per esempio se il cittadino straniero ha avuto delle espulsioni ovvero l'allontanamento dal territorio dello stato, che impediscono il suo rientro. Poi andrà stabilito se questa domanda fatta dal signor Rossi nei confronti del signor Mohamed entra nel flusso, cioè questo numero che viene stabilito a livello centrale e viene poi suddiviso a livello delle varie città, per cui a Torino tocca un numero x a Milano un altro ecc. Quindi bisogna vedere se la domanda fatta dal signor Rossi entra nella quota generale o meglio particolare stabilita per Torino, se questa persona è a Torino. Se tutto quadra viene dato un nulla osta lavorativo che viene inviato poi telematicamente nel paese d'origine, per esempio Marocco, all'ambasciata poniamo di Casablanca, a cui si recherà il signor Mohamed dicendo: c'è un nulla osta al lavoro fatto a seguito della domanda del signor Rossi. A questo punto il consolato verifica questo, se è tutto ok mette un timbro sul passaporto, un visto di ingresso. Con questo visto di ingresso il signor Mohamed arriva sul territorio italiano e dovrà recarsi entro 8 giorni davanti all'autorità di polizia per integrare questo percorso per arrivare al rilascio del titolo di soggiorno, del permesso di soggiorno. Quindi è una procedura estremamente farraginosa, è una procedura, possiamo dirlo ormai in maniera storicamente accertata, che non ha mai funzionato, primo perché il numero delle quote è sempre stato di molto inferiore rispetto a quello che sono le richieste di mercato, non parliamo anche di esigenze più generali rispetto a un'equità retributiva o cose di questo tipo. Nel momento del click day le domande vengono prese a seconda della priorità temporale quindi c'è una suddivisione proprio in base all'inoltro della domanda di un milionesimo di secondo: nell'ultimo mi pare dopo 3 minuti e mezzo, la quota era già esaurita, chi faceva la domanda dopo 5 minuti era già fuori dalla quota. Quindi una delle ragioni per cui questo sistema non ha funzionato è il numero. La seconda ragione per cui non ha mai funzionato è il fatto che i tempi di realizzazione di questa procedura sono estremamente lunghi. L'altro discorso è che si basa su una grandissima ipocrisia, l'ipocrisia sta nel fatto che il signor Rossi chiami alle proprie dipendenze e dica voglio assumere solo Mohamed che sta a Casablanca. Perché dovrebbe farlo? Lo fa perché, il più delle volte, il signor Mohamed è lì con lui, sta lavorando in nero, è entrato con altre modalità non potendo entrare secondo i flussi regolari. Altra ragione per cui sostanzialmente questo sistema non ha mai funzionato è che i decreti flussi che dovrebbero essere annuali non lo sono affatto. Due giorni fa è stato emanato il decreto flussi per il 2012, in un primo tempo era stato detto che non sarebbe stato emanato. Per altro non è limitato, è praticamente insistente, è limitatissimo. Parla di una quota di 1350 posti che sono quasi tutti per altro di conversione. In questo sistema molto rigido i permessi di studio non possono essere utilizzati. Se io ho un permesso per studio posso lavorare ma solo poco e non posso cambiare il mio permesso in permesso per lavoro. I posti di questo decreto saranno usati quasi tutti per la conversione. In sé è una cosa positiva, ma una cosa residuale.



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

Cos'è successo quindi da un punto di vista storico? Questo sistema che non funziona è stato in qualche modo equilibrato diciamo così da un analogo sistema di sanatorie e regolarizzazioni che sono strumenti un po' come l'amnistia o l'indulto, prendono atto di una certa situazione e intervengono e quindi sostanzialmente prendono le persone che sono entrate prima di una certa data, che hanno determinati requisiti e che hanno una possibilità di lavoro. Nella storia italiana la prima sanatoria, ce n'è stata una nel '86 ma non c'era ancora una vera e propria legge, è stata nel '90 con la legge Martelli, poi c'è stata nel 1995, 1998, 2002, 2009, 2012. E' un equilibrio molto ingiusto e iniquo perché è un provvedimento che tocca solo una quota di persone, in cui il fatto di essere entrato prima di una certa data o dopo è solo casuale. In più le sanatorie sono diverse una dall'altra, l'ultima aveva le sue belle schizofrenie, più delle altre, infatti è stata un flop molto grosso come numeri. Intanto un primo dato spesso scordato è che la domanda la fa il datore di lavoro, non la fa il lavoratore, quindi già su questo si parte con una grossa violazione dei diritti umani fondamentali. Non è il lavoratore che dice voglio regolarizzarmi com'era nelle prime sanatorie, no in questo caso è il datore di lavoro che dice ho alle mie dipendenze il signor Mohamed. Nel caso di quest'ultima sanatoria bisognava che il signor Mohamed fosse alle dipendenze, in nero ovviamente, del datore di lavoro almeno dal 9 aprile e che fosse entrato, che dimostrasse di essere entrato entro il 31 dicembre dell'anno scorso (2011). Dimostrato come? Se uno è clandestino, scusate il termine orrendo ma ci intendiamo, come fa a dimostrare? La circolare, la norma sulla regolarizzazione riprendendo una vecchissima dizione pretendeva la dimostrazione tramite documenti provenienti da organismi pubblici. Poi è stata un po' ammorbida la cosa ma se uno aveva avuto la "fortuna-sfortuna" di finire in un ospedale poteva usare questo per il fatto che era finito dentro, se aveva una multa particolare poteva dimostrare questo. La sanatoria prevedeva di fare le domande fino al 16 ottobre e adesso le stanno vagliando. Sicuramente le domande sono state molto minori anche perché la legge chiedeva che il datore di lavoro dovesse pagare un tot alto, di un migliaio di euro, per il pagamento di una sorta di contributo forfettario in più pagare gli arretrati passati per sei mesi, quindi una bella cifra. In realtà si sa benissimo, nelle sanatorie è un dato acquisito, che questa cifra in realtà non viene pagata dal datore di lavoro ma viene pagata dal lavoratore il quale si offre e quindi qui c'è tutto un mercato nero che fiorisce dietro a queste sanatorie, quindi truffe a non finire per il pagamento di questa cifra. Nascono quindi dei lavori più o meno artificiali.

Una delle altre affermazioni sulla regolarizzazione è che la regolarizzazione doveva avvenire solamente nei confronti dei lavori a tempo pieno quindi con un esubero, una spesa molto alta, tranne nel caso di badanti. Quindi era aperta sia ai normali diciamo così lavoratori subordinati sia alle badanti a differenza di quello del 2009 che era solo legato alle badanti. Però siccome sul lavoro subordinato normale, tipo operai, bisognava pagare un contratto di lavoro che doveva essere a tempo pieno queste domande sono state pochissime e sono aumentate tantissimo nelle domande di sanatoria i lavori come badante per cui abbiamo tutta una componente maschile altissima che fa da badante e che magari ha 20, 25, 30 anni. Può essere vero ma si può pensare ad un uso strumentale, non essendoci altra possibilità viene usata quella. Questa regolarizzazione è stata un flop e poi sicuramente il governo pensava di guadagnarci molto di più, è una forma di introito, ma nella realtà le cifre sono basse.

Questa domanda deve fare questa procedura particolare del click day del controllo delle cause ostative e dopo di che il lavoratore deve arrivare, nel senso che prende il nulla osta e quindi il visto



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

di ingresso nel suo paese di origine per arrivare in Italia. Da un punto di vista pratico vuol dire che se il signor Mohamed già lavorava in nero per il signor Rossi. Cosa fa nel momento in cui c'è il nulla osta cioè quando la domanda del signor Rossi è stata accettata? Mohamed sparisce dal territorio italiano e riemerge dall'altra parte del territorio e va al consolato? E una procedura davvero demenziale, passatemi il termine. È una procedura che ostacola. Cosa succede come conseguenza di riflesso immediata? È ovvio che aumenta esponenzialmente il lavoro irregolare, il lavoro nero, il lavoro non pagato o pagato malissimo e qui iniziamo a vedere anche i riflessi del nostro tema.

Quindi sono due sistemi che sono strettamente collegati. Ci sono solo alcuni articoli nel nostro codice sull'immigrazione che riguardano le cosiddette categorie protette che possono essere la donna incinta o che ha appena partorito, il marito della donna incinta mentre aspetta la nascita del figlio e fino a sei mesi (può avere un permesso di soggiorno quindi una forma di non espellibilità), la donna che si sposa con un cittadino italiano e convive con questo cittadino, una serie di categorie che però sono residuali. Se uno è irregolare è molto difficile che divenga regolare proprio per questa rigidità di sistema mentre è molto facile il percorso inverso cioè da regolari diventare irregolari perché prendiamo il caso di prima: finalmente il signor Mohamed ce l'ha fatta ad avere il permesso di soggiorno però il permesso di soggiorno ha una durata che è limitata. Sul testo base sull'immigrazione, il Testo Unico, legge del 1998, la cosiddetta Turco-Napolitano, si sono inserite poi tutta una serie di modifiche dei vari pacchetti sicurezza che si sono succeduti, prima di tutti la Bossi Fini del 2002 e poi tutti gli altri pacchetti che hanno ristretto sempre di più. Un esempio: il permesso di soggiorno. Quanto dura il permesso di soggiorno? Se il contratto è a tempo determinato dura quanto il contratto a tempo determinato, comunque non può superare l'anno. Se il contratto è a tempo indeterminato allora al massimo arriva a 2 anni. Nella situazione attuale di lavoro avere un contratto a tempo indeterminato non è la cosa più facile di questo mondo. In sede di rinnovo al massimo, mentre una volta si raddoppiava, cioè da 2 anni si passava a 4, dopo le modifiche della Bossi-Fini, quindi ormai da una decina di anni a questa parte, non si raddoppia più quindi al massimo si rinnova per la stessa durata. Quindi il concetto base è quello per cui c'è sempre un vincolo strettissimo tra il permesso di soggiorno e il lavoro. Il vincolo è dato dal fatto che finché ho il lavoro ho il permesso di soggiorno, quando non c'è più il lavoro, se una persona deve rinnovare il permesso di soggiorno, e lo rinnova spesso perché dura poco, ha un permesso di attesa occupazione. Qui c'è stata una modifica, una delle poche modifiche positive che sono intervenute. La riforma del lavoro, la riforma Fornero, quindi la legge n. 92 che ha modificato tutta la struttura generale del lavoro, ha portato un unico elemento positivo: questo permesso per attesa occupazione prima era per sei mesi adesso è stato portato a un anno. Tra l'altro il termine di un anno è quello che c'era già anni prima. Quindi ha recuperato questa durata. È stata una modifica sicuramente positiva ma non cambia la sostanza della blindatura tra permesso di soggiorno e lavoro, la attenua un po', ma sicuramente c'è sempre un vincolo molto forte.

Questo è in estrema sintesi il quadro che riguarda la struttura del lavoro da cui deriva una cosa ovvia, una conseguenza ineludibile: il lavoratore è molto debole sul proprio permesso di soggiorno proprio perché è legato al lavoro. In una situazione di crisi come quella attuale è chiaro che la debolezza, la paura di perdere il posto di lavoro mi fanno accettare condizioni estremamente dure e ingiuste, perché se perdo il lavoro non solo non mangio più ma perdo anche il permesso di



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

soggiorno e scivolo quindi in una situazione di degrado. Sono delle pressioni fortissime. La posizione del lavoratore è molto debole nascono sacche di lavoro in cui ci sono forme di sfruttamento lavorativo che hanno varia intensità, che hanno riguardato e riguardano più o meno tutti i paesi di immigrazione. Una situazione che è scoppiata con grande clamore, che si sapeva ma che è stata portata all'attenzione di tutti, è quello che succede nell'agricoltura. Nell'agricoltura stiamo verificando una serie di violazioni dei diritti fondamentali, ovviamente con valutazioni diverse, clamorose, alcune sono davvero delle situazioni feudali, con alcuni dati nuovi estremamente preoccupanti. Queste situazioni dell'agricoltura sono diventate un po' un simbolo, ovviamente ci sono anche altri fattori che riguardano l'edilizia e altre situazioni, ma nell'agricoltura stanno prendendo un valore simbolico anche molto forte. Queste situazioni di estremo e gravissimo sfruttamento erano e sono ancora molto legate a zone del sud d'Italia controllate dalla criminalità organizzata, il classico caso di Rosarno, della raccolta delle arance. In realtà il dato molto preoccupante nuovo è che queste situazioni di gravissimo sfruttamento si sono estese in altre zone che non sono assolutamente controllate dall'attività della criminalità organizzata del territorio, ma semplicemente è il "normale" imprenditore agricolo che, per una serie di ragioni, difficoltà del mercato, difficoltà sue, sfrutta in maniera pesantissima, in alcuni casi addirittura in riduzione di schiavitù il lavoratore. Il caso di Yvan Sagnet è emblematico da questo punto di vista. Yvan Sagnet è un cittadino del Camerun che viene a studiare al Politecnico di Torino, ci viene perché quando era piccolo in Italia c'erano i campionati mondiali di calcio, il Camerun tra l'altro aveva una squadra di calcio molto forte, a lui rimane una sorta di imprinting e decide di venire a studiare in Italia. Va a studiare al Politecnico ma ci sono dei problemi economici e quindi decide nell'estate dell'anno scorso di andare a lavorare al sud, in Puglia per la raccolta di cocomeri e pomodori e altro. Si reca lì e vi trova un universo che assolutamente pensava di non trovare. Vive insieme ad altri in una masseria che è una sorta di deposito di esseri umani. Al mattino vanno a lavorare, siccome i campi sono lontani vengono presi da un pullmino, un "contenitore", che devono pagare. Pagano al cosiddetto caporale, su questo si innesta infatti il fenomeno del caporalato: persone che sono a loro volta sfruttate e che controllano gli altri. Per bere e per mangiare nel campo bisogna pagare, insomma quel pochissimo che viene dato come retribuzione salta e va a finire addirittura in ulteriori pagamenti. Abbiamo quindi una situazione davvero pesantissima che porta, questo è l'unico dato positivo, ad una ribellione da parte delle persone che, sostenute poi anche dalle organizzazioni locali, entrano in sciopero.

La caratteristica negativa di questi fatti è che non sono più legati a zone controllate dalla mafia, il dramma è che questo si sta allargando a situazioni in cui è l'imprenditore agricolo che trovandosi a disposizione una manodopera silente, che lavora non protesta e che può pagare pochissimo o non pagare, ne approfitta. Queste situazioni si stanno verificando anche nel nostro "civilissimo Piemonte". Sto seguendo i casi di Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria dove ci sono grandi estensioni di campi e grosse aziende di ortofrutta. A un certo punto dei lavoratori magrebini si ribellano ed entrano in sciopero perché il padrone non li pagava. Intervengono sindacati e associazioni ed emerge un quadro allucinante: le persone protestano perché non riuscivano più a comprarsi il pane. Con dodici, tredici, quattordici, quindici ore di lavoro al giorno con temperature altissime la paga mensile era duecento/duecentocinquanta euro con condizioni gravosissime (mancanza d'acqua, ecc).



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

E' importante dare un quadro giuridico cioè cosa prevede la legge di fronte a queste situazioni, cosa si può fare. Sicuramente ci troviamo di fronte a comportamenti che costituiscono reato. La legge prevede diverse ipotesi, ci sono tre o quattro situazioni che riguardano lo sfruttamento in generale. L'ipotesi più grave, prevista dal codice penale, art. 600, è la riduzione in schiavitù o in situazione analoga. A seguito dell'adesione dell'Italia al protocollo di Palermo contro il traffico degli esseri umani è stata fatta una modifica anche al codice penale per cui quest'articolo è stato modificato, rispetto a una vecchia versione datata, che faceva riferimento a una condizione anche giuridica di schiavitù quindi una cosa praticamente inesistente. La nuova formulazione dell'articolo è abbastanza complicata e infelice però introduce degli elementi importanti perché sostanzialmente dice che viene punito il comportamento quando una persona viene ridotta a uno stato di soggezione continuativa, questa è una delle caratteristiche principali, costretta a prestazioni lavorative o sessuali o accattonaggio o prestazioni che comportino lo sfruttamento. Come viene attuato lo sfruttamento? La legge prevede una serie di sfumature, possibilità diverse: può essere fatto mediante la violenza, mediante minaccia (es.: se non hai il permesso e protesti ti denuncio e ti mandano via), l'inganno, l'abuso di autorità o anche approfittare di una situazione di necessità o di una posizione di inferiorità fisica o psichica. Questo stato di soggezione continuativa deve essere legato a violenza, minaccia, anche approfittando dello stato di soggezione, di inferiorità fisico-psichica, situazione di inferiorità o addirittura promettendo dei vantaggi, dei soldi. Una situazione classica, che si verifica per esempio è questa: "ti do solo 200 euro ma poi ti pagherò come i contratti prevedono, adesso non posso ti pagherò dopo". Questo elemento da solo però non basterebbe, ci vogliono le altre componenti. Questo è il reato più grave, punito molto gravemente: da 8 a 20 anni. Però ha un problema applicativo, ci sono stati casi di procedimenti ma sono pochi per una serie di ragioni. La cassazione in varie sentenze ha detto che non è necessario che l'interruzione della libertà sia ininterrotta ma occorre una situazione di coazione forte (il caso classico è quello della prostituta che viene lasciata andare a prostituirsi o il lavoratore che va nei campi e che quindi può anche essere libero anche se sa che non si può allontanare perché sa che il passaporto ce l'ha il datore di lavoro) e che lo stato di soggezione deve essere continuativo.

Sull'interpretazione del termine continuativo si sono aperte molte maglie per cui le applicazioni di questo articolo sono tuttora molto limitate. Ci sono anche due elementi di carattere tecnico da tener presente, uno, può sembrare un paradosso, è che il minimo di pena di questo reato è molto alto (otto anni) quindi i giudici per un modo applicativo della sanzione della reclusione che fa parte della cultura giuridica italiana finiscono per non applicare questo tipo di reato se la situazione non è veramente grave. Avere il minimo di pena così alto invece di essere un vantaggio diventa uno svantaggio. L'altra importante questione di carattere tecnico è che la competenza per procedere per questo tipo di reati è della DIA, la direzione distrettuale antimafia. È sicuramente una cosa positiva: sono persone estremamente preparate, hanno più competenze di altri, strumenti investigativi maggiori. Una delle zone dove ci sono più situazioni di questo tipo è quella di Castel Volturno nel casertano. Qui è stato calcolato vi sono circa ventimila persone perlopiù senza permesso di soggiorno, perlopiù ex richiedenti asilo che rimangono nel territorio, che sono una massa di lavoro che poi si sposta a Rosarno, in Puglia, anche in Piemonte e ci sono molti casi di sfruttamento lavorativo che potrebbero rientrare in ipotesi di riduzione in schiavitù. Ma la competenza è della DIA e siccome la zona è quella di Caserta i fatti vanno a finire a Napoli dove però si ha un gran da fare su altri casi (omicidi, ecc.) e alla fine si investiga poco su questi fatti.



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

Questo è un problema di efficienza, ma è un problema reale. L'art. 600, che c'è e che è stato cambiato nel 2003 a seguito del protocollo di Palermo, potrebbe essere applicato molto ma ha una scarsa applicazione e riguarda le situazioni più gravi.

C'è poi una situazione intermedia importante da citare, si tratta sempre di un reato dal codice penale: il 603 bis, che riguarda in realtà l'intermediazione quindi il fenomeno dei cosiddetti caporali e del caporalato. In realtà la storia giuridica e politica di questo reato nasce proprio a seguito dei fatti di Nardò, i fatti di Yvan Sagné. A seguito delle rivolte è nata una corrente di opinione che ha portato all'elaborazione di questo articolo 603 bis introdotto l'anno scorso. L'articolo colpisce il caporalato, l'intermediazione di manodopera. Nel libro di Yvan Sagné si spiega molto bene la dipendenza dai caporali che hanno un potere enorme essendo l'unico riferimento: sono loro che decidono chi lavora un determinato giorno, a loro bisogna pagare il passaggio sul pulmino, a loro bisogna pagare l'acqua. L'articolo non è scritto in maniera molto felice, il problema tecnico è che colpisce l'intermediazione, ma indica come elementi del reato una serie di comportamenti che riguardano più il datore di lavoro che l'intermediatore quindi dal punto di vista pratico l'imputato si può difendere abbastanza facilmente. È un po' infelice ma comunque importantissimo che ci sia, si parla anche qui di sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione approfittando dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore, una dizione abbastanza larga ma per la prima volta in un articolo di legge, vengono indicati degli indici di sfruttamento. Prima era solo generico, ora vengono descritte, in quattro filoni, le circostanze che costruiscono indice di reato.

Il primo: quando la retribuzione è palesemente difforme dai contratti collettivi e nazionali, o comunque sproporzionata rispetto a quantità e qualità del lavoro prestato. Il secondo gruppo di elementi riguarda la sistematica violazione delle norme relative all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. Tutti quegli elementi centrali nella contrattualistica lavorativa qui vengono presi come indice di sfruttamento, quando le ore invece di otto, nove o dieci diventano quattordici sotto il sole, quando il riposo non esiste è chiaro che sono indici di una condizione di sfruttamento. Altro elemento è la situazione di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. La legge la lega a una situazione tale da mettere in pericolo la salute la sicurezza o l'incolumità personale, quindi igiene e sicurezza sono importantissime e la loro violazione può essere un indice e maggiore se porta pericolo a salute e incolumità; è ovvio che se si lavora sotto il sole o si trasportano cassette per dodici-quattordici ore senza guanti o altre cose minimali questo è un indice ed è importante che lo stabilisca la legge. Il quarto gruppo è il fatto che il lavoratore sia sottoposto a metodi di sorveglianza, qui è classica la situazione dei caporali, minacce, violenza che possono anche non essere fisiche, situazioni alloggiative particolarmente degradanti, una delle condizioni più significative da questo punto di vista.

Molte di queste situazioni, per esempio nel casertano sono difficili da descrivere, sono situazioni feudali e anche il ribellarsi non è facile, le differenze sociali e culturali possono diventare importantissime. Il concetto di sciopero non è facile, è difficile già in sé anche per gli italiani anche se c'è una grande abitudine a questo e per persone che provengono da zone dell'Africa implica un salto culturale notevole. Raccontava Yvan Sagné una delle situazioni più imbarazzanti delicate e difficili. Dove lavorava lui c'erano varie etnie, i maliani, il Mali ha una situazione davvero pesante, terribile, in realtà non hanno quasi mai partecipato agli scioperi dicendo di accettare le condizioni più incredibili perché riuscivano a mandare qualcosa a casa. Sono situazioni che vanno veramente contro la dignità, ma quello che è preoccupante è che non sono legate a situazioni



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

estreme in cui camorra o mafia intimidiscono, non sono situazioni che accadono solo lì ma anche nel nostro Piemonte.

Abbiamo visto queste due situazioni: riduzione in schiavitù e a livello più basso, quindi punita meno della riduzione in schiavitù, l'intermediazione e il caporalato. La novità forte e importante è nata da una nuova forma di reato che è entrata in vigore da pochissimo, quest'anno, a seguito della direttiva europea sul lavoro irregolare. Questa direttiva riguarda in particolare le sanzioni contro il datore di lavoro che assume alle sue dipendenze lavoratori irregolari cioè senza permesso di soggiorno. Prevede una serie di sanzioni. Più o meno queste sanzioni nel nostro codice c'erano già, quello che invece mancava e che è stato introdotto, ed è positivo, è una sanzione rispetto al grave sfruttamento lavorativo che ha un grado di gravità inferiore sia alle condizioni di schiavitù che alla situazione del caporalato. È come se fosse una tripartizione: il più grave è la riduzione in schiavitù, poi il caporalato e poi si colloca questa nuova forma di reato, in realtà è l'aggravante di un reato che già c'è. La direttiva è la n.52 attuata dalla legge d'attuazione n.109 del 2012 che ha trasfuso la direttiva nell'ordinamento italiano, quella stessa legge che prevede la regolarizzazione, che è terminata ad ottobre e che è stata un flop. Questo nuovo reato è contenuto nell' art n. 22 comma 12 bis del Testo Unico.

Questa è una forma aggravata del reato semplice del datore che fa lavorare alle proprie dipendenze un lavoratore che non ha il permesso di soggiorno, contrariamente a ciò che si pensa questo è un reato, dovrebbero esserci migliaia di procedimenti per questo ma non ce n'è neanche uno. È un reato punito con la reclusione. Quando faccio lavorare una persona che non ha il permesso di soggiorno, quindi in nero perché non posso regolarizzarla, e ci sono alcuni elementi che sono il fatto che il numero di lavoratori occupati è superiore a tre oppure se i lavoratori sono minori, in età non lavorativa è un reato aggravato, la pena è maggiore rispetto alla pena del reato di base di chi fa lavorare senza permesso di soggiorno. Verrebbe quindi in questo modo colmato un po' quel vuoto che c'era fino a poco fa tra la condizione di schiavitù e il caporalato e altre situazioni meno gravi, ma gravi comunque. Ad esempio mi riferisco ai fatti di Castelnuovo Scrivia. Non c'è ancora stato il processo ma ci sarà. Questi fatti sono gravissimi, c'è stata un'ipotesi di riduzione in schiavitù, gli atti sono arrivati anche a Torino perché a Torino c'è la DIA. Sono però fatti in cui quello stato di soggezione continuativa che richiede la schiavitù non c'è perché le persone abitavano in una loro abitazione, quindi la sera ritornavano a casa loro e giuridicamente è zoppicante come riduzione in schiavitù. Poteva entrare in questo nuovo reato, il problema è che i fatti sono di luglio, il nuovo reato della direttiva entra in vigore il 9 agosto quindi non è possibile applicarlo. Questo nuovo reato potrebbe coprire questo vuoto in situazioni in cui c'è un gravissimo sfruttamento lavorativo, ma non una vera riduzione in schiavitù perché non c'è per esempio quello stato di soggezione continuativa.

Potrebbe essere una situazione che riguarda molti laboratori di sartoria, dove magari c'è anche riduzione in schiavitù, o altri casi in cui il vincolo tra lo sfruttatore e la vittima è fortissimo, in cui la vittima non ha altro riferimento se non lo sfruttatore per cui continua a stare lì se no perde il lavoro e non mangia e quindi il vincolo è sempre più pesante, ma ha una certa libertà d'azione e può andar via o dorme da un'altra parte, magari anche solo una panchina. Situazioni del genere rimangono un po' scoperte, adesso il nuovo reato potrebbe colpire queste situazioni.



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

Questo come quadro di repressione, ma non si può contrastare veramente una situazione di questo genere solo con la repressione. È importantissima, c'è bisogno di apparati investigativi forti, ma finché non viene messa in primo piano la vittima, l'interesse della vittima, è difficile fare significativi passi avanti. Quali sono gli strumenti per rafforzare la posizione della vittima? Prima di tutto la posizione di debolezza estrema della vittima è data dalle condizioni di lavoro in cui è e dal fatto che il più delle volte è senza titolo di soggiorno, senza permesso, quindi la debolezza che ha normalmente gli impedisce di muoversi liberamente, di avere contatti facilmente con gli operatori, di far valere i suoi diritti, insomma è in una situazione in cui è molto ricattabile. Gli strumenti sono quindi sostanzialmente due.

L'articolo 18. Il titolo dell'Articolo 18 del Testo Unico è: il titolo di protezione sociale. Questo articolo è forse l'unica cosa di cui ci possiamo vantare un po' in Italia. Da questo punto di vista è un po' rivoluzionario perché pone in primo piano la vittima. Per far avere il permesso di soggiorno per protezione sociale ci sono due strade: il percorso giudiziario e il percorso sociale. Il percorso giudiziario è il percorso classico cioè richiede che la vittima denunci i propri sfruttatori. A questo punto nasce un procedimento penale nei confronti degli sfruttatori in cui l'accusa è portata avanti dal pubblico ministero. In questo caso per arrivare al permesso di soggiorno di protezione sociale si richiede che il pubblico ministero dia un parere favorevole. Ciò che la legge richiede alla vittima per arrivare a questo tipo di permesso è che ci sia una situazione di violenza o grave sfruttamento.

Può bastare la violenza o il grave sfruttamento. Non si dice "sfruttamento sessuale", l'ipotesi abbastanza classica per cui viene applicato il permesso di protezione sociale, quindi è applicabile anche al grave sfruttamento lavorativo. La legge richiede violenza grave sfruttamento, sessuale o lavorativo, e in più una situazione di pericolo nella commissione di reati tra cui quello della prostituzione (sfruttamento, favoreggiamento) e altri tra cui riduzione in schiavitù e altri che vengono contenuti nell'articolo 380 nel codice di procedura penale, che riguarda i casi in cui per i reati è obbligatorio l'arresto in flagranza e quindi c'è un elemento di gravità. In questo quadro si può inserire il percorso giudiziario: la vittima fa una denuncia, nasce un procedimento penale, il pubblico ministero deve rilasciare un parere favorevole oppure no al rilascio del permesso.

Quali sono le condizioni per cui il pubblico ministro rilascia il parere favorevole o sfavorevole? Quello che conta non è tanto la collaborazione della vittima, in senso tecnico, cioè che la vittima indichi gli sfruttatori, ma si richiede che sostanzialmente la vittima sia attendibile, che sia credibile nella sua ricostruzione dimostrando in questo modo di aver tagliato i rapporti con l'organizzazione di sfruttatori. Questo è un punto delicato molto importante che spesso viene un po' trascurato perché da parte della magistratura si tende un po' ad appiattirlo verso una collaborazione vera e propria anche se è pacifico che la legge lo intende in questo modo. C'è una sentenza del Consiglio di stato del 2006 che è rimasta l'unica ma molto importante in tema di art.18 che ci dice letteralmente: il permesso di soggiorno dell'art. 18 non ha carattere premiale cioè non premia un comportamento collaborativo che porta a un risultato ma è qualcosa che va a sostenere una vittima che ha tenuto un comportamento credibile e che ha tagliato i rapporti con l'organizzazione. Il consiglio di stato ha portato l'esempio di una vittima che aveva reso delle dichiarazioni che però non avevano portato all'arresto o all'identificazione degli sfruttatori quindi il processo penale era stato archiviato e il pubblico ministero aveva dato parere sfavorevole perché non si erano raggiunti risultati e non è stato dato il permesso di soggiorno. È stata fatta una causa al tribunale di Firenze, tribunale regionale della Toscana che aveva dato ragione al pubblico



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

ministero. A quel punto è stato fatto ricorso al consiglio di stato che ha fatto questa sentenza che è stata l'unica, la più precisa in tema, che afferma che non ha carattere premiale. Quello che conta è che sia credibile ed attendibile. Ci sono degli enti delle associazioni iscritte in un particolare registro, associazioni attendibili, serie, che devono stabilire un programma rispetto alla vittima che deve essere sottoscritto dalla vittima che deve prendere coscienza che seguirà un certo tipo di programma e che se non lo segue viene revocato tutto. Quando ci sono parere favorevole del pubblico ministero e adesione al programma viene dato questo permesso di soggiorno. Viene dato come permesso di soggiorno per motivi umanitari per non rivelare, per ragioni di privacy comprensibilissime, la situazione della vittima. Il permesso di soggiorno permette di svolgere attività lavorativa e soprattutto permette di essere convertito, mutato, in un permesso "normale". Il percorso può quindi completarsi in maniera favorevole, partendo da un situazione di vittima ed entrando in questo percorso giudiziario con parere favorevole, adesione al programma, permesso di soggiorno, lavoro e quindi poi situazione di "normalità".

Questo è il percorso classico: il percorso giudiziario. In realtà la più grande novità dell'art.18, difficilmente comprensibile all'estero, è il percorso sociale previsto nei casi in cui la vittima non fa la denuncia, quando la vittima è particolarmente debole e non ha la forza di attuare nessuna forma di denuncia. Il caso classico sono i minori o altri casi in cui il pericolo è altissimo, la vittima devastata dalla paura. In questi casi in cui la vittima magari prende contatto con un associazione ed è la stessa associazione che si fa carico della storia della persona, la presenta alla questura, perché non c'è un procedimento del pubblico ministero, richiedendo a nome della vittima un permesso di protezione sociale. È evidente che sono casi residuali, molto particolari, ed è evidente che l'art.18 è un articolo strano perché pone sullo stesso piano attori diversi, associazioni, giudici, polizia, la vittima. Se tutti gli attori collaborano, facendo ognuno il suo lavoro, art.18 funziona, altrimenti no. Nel caso del percorso sociale è ovvio che diventa centrale la serietà dell'associazione che presenta il caso davanti alla polizia, se è credibile la questura l'ascolterà in un certo modo. L'altra questione conseguente è che molte volte il percorso sociale si trasforma in percorso giudiziario perché la polizia in qualche modo ha degli elementi per indagare, anche se non ha nomi, e poi perché la vittima, debolissima all'inizio, passato un po' di tempo, rassicurata alla fine fa denuncia.

Il problema è che l'art. 18 attualmente è in una fase di grandissima regressione perché il tutto si regge sugli attori del territorio. Nel momento in cui faccio normative sempre più repressive per quanto riguarda l'immigrazione, non finanzia più nessun progetto, smantello l'osservatorio centrale è chiaro che l'art.18, che si basa sul lavoro di collaborazione di ognuno con la sua presenza e competenza, implode. Ai fini dello sfruttamento lavorativo sicuramente art.18 è applicabile perché la legge parla di grave sfruttamento e ci sono circolari del ministero che lo ribadiscono. Non sono molti i casi a cui è stato applicato, ma ci sono, ultimo il caso di Castelnuovo in cui non si sa ancora bene quale sarà l'imputazione di reato per gli sfruttatori ma è già stato dato parere favorevole per l'art. 18. È chiaro che nel caso di sfruttamento lavorativo il programma rispetto all'associazione non ha tanto significato poiché non sono vittime da recuperare alla strada, sono vittime da recuperare nei loro diritti fondamentali di lavoro e dignità. Comunque ci sono casi in cui le persone pur avendo avuto l'art.18 per grave sfruttamento lavorativo hanno fatto lo stesso dei percorsi con delle associazioni che li hanno seguiti.

C'è una novità collegata anche alla direttiva. Quando la direttiva introdusse la forma aggravata del reato di grave sfruttamento lavorativo (devono esserci almeno 3 persone o dei minori e ci



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

vogliono gli indici di sfruttamento) prevedeva che ogni stato membro prevedesse delle forme di aiuto nei confronti della vittima, concessione quindi di un permesso di soggiorno. Questo è stato trasfuso nel nostro sistema in maniera non ottimale e si dice che in situazioni di grave sfruttamento lavorativo, nelle gradazioni quello più basso che non rientra né nell'art.18 perché non entra nei reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, né nella riduzione in schiavitù, viene prevista comunque la possibilità dietro il parere del pubblico ministero di dare un permesso di soggiorno al lavoratore. Al lavoratore si richiede che denunci e cooperi. Il termine cooperazione non è proprio un termine tecnico non vuol dire proprio collaborazione, significa che degli elementi li deve dare. Sintetizzando è come si dicesse che per questo tipo di sfruttamento è possibile dare il permesso ma c'è solo il percorso giudiziario. È una sorta di percorso giudiziario, come nell'articolo 18. È una novità sicuramente positiva, scritta male come spesso succede nelle leggi italiane. Credo però sia qualche cosa su cui si possa lavorare. Quindi il quadro per la tutela della vittima è art.18 e questo nuovo art.22 comma12 quater: possibilità per il lavoratore che denuncia e coopera di avere il permesso di soggiorno con parere anche in questo caso del pubblico ministero quindi molto simile all'art.18.

Domanda: ...molte volte non so che risposta dare, li informo però la risposta dall'altra parte è: però io tanto non ho alternative. Allora come si può gestire una situazione del genere? Ci sono dei consigli? delle cose ulteriori da riportare?

L.Trucchi: hai toccato un nervo importantissimo e molto delicato, se sapessimo cosa fare avremmo risolto parecchie cose e non è così, però devo dire che qualche cosa si sta muovendo. Prima di tutto in questi casi: informazione! Rivolgersi in luoghi in cui si possono reperire informazioni. Però è ovvio che per queste persone quello che conta molto è il dato pratico. Se io oggi non ho da mangiare, se non ho il lavoro vado in un altro posto. Di fronte ad una situazione così non ci sono molte risposte. Io posso raccontare la nostra esperienza, quello che stiamo tentando di fare proprio partendo da queste situazioni estreme. A Saluzzo c'è la raccolta della frutta, si sono concentrate persone che venivano a cercare lavoro, tra l'altro quasi tutte avevano il permesso, creando anche qualche problema di ordine pubblico perché c'era anche la questione della festa patronale. La reazione è stata di vario tipo però ha portato qualche piccola conseguenza positiva. Riassumendo: abbiamo creato un contatto forte con Terramadre e Slow Food. Quando c'è stato Terramadre abbiamo tenuto una conferenza su questo tema facendo venire dei gruppi da Rosarno, dei gruppi dalla Puglia, Yvan Sagnè ed altre esperienze. L'idea è un po' utopica però non credo sia irrealizzabile. Io so che se compro l'arancia questo dev'essere da un lato un frutto coltivato dal punto di vista biologico correttamente però ovviamente non deve essere stato frutto di sfruttamento di esseri umani. Il salto sarebbe cercare di trasformare questo in una risorsa, poter usare le normative. Non è facile ma si è aperta una finestrella. Usare questo come risorsa significa che se io vado a coltivare l'arancio x cerco di coltivarlo correttamente cercando di tirare via da una situazione di sfruttamento delle persone con questa tipologia offrendogli poi materialmente del lavoro, quindi trasformandolo in una risorsa. Questo discorso sta andando avanti, la settimana scorsa c'è stato un incontro con Slow Food, Carlo Petrini ha dato un appoggio a questo tentativo ancora da specificare. L'idea era di provare qualcosa un po' all'avanguardia in un territorio come quello saluzzese in cui le condizioni sono diverse, provarlo a Rosarno ha delle difficoltà enormi di pericolo. A Terramadre è venuto l'assessore (di Saluzzo), una donna molto disponibile al dialogo. Durante l'incontro c'è stato anche qualche battibecco tra qualche ragazzo africano della zona di



Laboratorio interdisciplinare sul diritto d'asilo

Saluzzo e l'assessore, che poi sono andati via assieme perché c'è conflittualità ma c'è anche voglia di agire. Quello che cercheremo di fare coinvolgendo un po' tutte le autorità è prepararsi per la nuova raccolta affinché vengano meno tutte le condizioni di sfruttamento che a Saluzzo non ci sono mai state ma avrebbero potuto perché basta che gli agricoltori facciano un cartello e la cosa finisce lì. D'altra parte ci sono anche i problemi dell'impresa agricola, difficoltà di stare sul mercato per dei costi che sono proibitivi. Prendiamo ad esempio quello che è successo a Nardò. Quello che aveva portato al cambiamento aveva portato anche, primo caso in Italia, a fare un protocollo con la Prefettura di Lecce in cui si indicava un elenco di aziende virtuose che si impegnava ad assumere a determinate condizioni e ad assumere lavoratori che erano in un a sorta di lista di collocamento con pagamenti che fossero legali. Partendo da questa esperienza il nostro tentativo sarebbe riuscire a realizzare una situazione analoga, anzi un po' più in là. Secondo me bisogna cercare di "premiare" l'azienda virtuosa. C'è anche un problema di concorrenza sleale: se io non pago niente ai miei dipendenti è chiaro che guadagno molto di più di chi invece paga i contributi. Si tratta di dare un riconoscimento a queste aziende che potrebbe essere dato attraverso una sorta di marchio di qualità (già in molti giocattoli è scritto: questo giocattolo non è stato costruito tramite sfruttamento del lavoro minorile). E poi, lavorando in rete, aprire anche dei mercati, dare insomma un riconoscimento all'azienda per incentivarla a seguire una via di legalità tirando fuori dall'illegalità parecchie persone. C'è una situazione un po' particolare nell'agricoltura, ci sono dei dati precisi della regione Piemonte e della provincia di Torino che l'agricoltura è assolutamente in controtendenza, non si sa se sarà un dato stabile, cioè sta aumentando la produzione e sta assumendo e in più si sta aprendo tutto il panorama dell'agricoltura sociale, quella forma di agricoltura che riguarda categorie di vulnerabili. C'è un bel progetto di legge regionale in Umbria che premia proprio queste forme di agricoltura sociale e ci sono dei progetti europei che sostengono queste iniziative di agricoltura sociale con progetti abbastanza all'avanguardia per minori, anziani ecc. Si tratta quindi di aprire con un approccio integrato. Non è una cosa semplice ma è una cosa su cui credo valga la pena impegnarsi. Dieci giorni fa abbiamo organizzato su questo tema, con il gruppo Abele, un incontro di lavoro in cui per la prima volta c'erano da un lato la procura della Repubblica, la questura ufficio immigrazione, la polizia i carabinieri, la guardia di finanza poi l'agenzia delle entrate la CGIL, la CISL, la UIL, l'IMPS, una serie di attori diversi ovviamente ognuno con un'ottica diversa. Mi ha molto colpito il fatto che tutti i soggetti a cui abbiamo più o meno prospettato questo percorso erano tutti molto d'accordo e con voglia di fare

